

**REGOLAMENTO (CE) N. 507/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2003-30 giugno 2004) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 prevede un'altra attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di domanda di titoli d'importazione al 6 febbraio 2004.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2004.

- (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. In tali condizioni, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 977/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 977/2003 viene accolta limitatamente allo 0,5328 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 467/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 30).